

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1959

(9^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su olii minerali distillati e gas di petrolio liquefatti » (193) (D'iniziativa del senatore Corbellini) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 83, 86, 87, 88, 89
BATTISTA, relatore	83, 87, 88
GATTO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	87, 89
RONZA	85, 87, 88, 89

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Battista, Bellora, Bonafini, Bussi, Crespellani, Gava, Gelmini, Guidoni, Iorio, Moro, Pennavaria, Roasio, Ronza, Secci, Valenzi e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Gatto.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Corbellini: « Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su olii minerali distillati e gas di petrolio liquefatti » (193)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Corbellini: « Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su olii minerali distillati e gas di petrolio liquefatti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTISTA, relatore. Con legge 27 giugno 1957, n. 464, veniva convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262,

concernente misure per l'utilizzo di olii minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè della eccedenza di gas di petroli liquefatti. Lo scopo del sopraddetto decreto-legge è chiaramente indicato dal titolo stesso della legge.

La nostra industria della raffinazione del petrolio greggio era in grado di provvedere largamente ai bisogni del Paese per tutta la serie della raffinazione ad eccezione dell'olio combustibile. Nel periodo invernale, aumentando il consumo dell'olio combustibile in relazione al maggior bisogno di energia elettrica e di combustibile per il riscaldamento, si rendeva necessario ricorrere alla importazione di olio combustibile, e ciò quando in Italia si lavoravano oltre dieci milioni di tonnellate di greggio i cui prodotti sono destinati all'esportazione.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno di olio combustibile occorrerebbe immettere in lavorazione un quantitativo di olio greggio di petrolio di gran lunga superiore a quello occorrente per sopperire alla domanda dei prodotti chiari, per la qual cosa le raffinerie si vedrebbero costrette a tenere in deposito notevoli masse dei prodotti stessi che, non esitati, creerebbero delle situazioni di grave appesantimento della economia produttiva, con pregiudizievole turbamenti di mercato.

Per consentire quindi la vendita dei prodotti chiari il provvedimento dispose alcune agevolazioni fiscali ed in particolare l'articolo 9 prescriveva:

« È concessa la restituzione, nella misura del 90 per cento, dell'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, numero 1167, sui gas di petrolio liquefatti:

a) immessi nelle reti di distribuzione cittadine, di nuova costruzione e trasformate, alimentate a propano puro e ad aria propanata;

b) utilizzati negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi, oppure da centra-

line di emissione che servono almeno 100 utenze;

c) immessi nelle reti di distribuzione cittadine per integrare le erogazioni di gas metano ».

Dalla suddetta elencazione risulta chiaro che la restituzione del 90 per cento dell'imposta di fabbricazione viene limitata ai gas di petrolio liquefatti immessi nelle reti cittadine alimentati a propano puro od ad aria propanata, oppure di qualsiasi tenore però soltanto per integrare le erogazioni di metano.

Restano escluse dal beneficio dello sgravio fiscale non solo le possibili utilizzazioni di gas di petrolio liquefatti in miscela con gas diversi dal metano, quali il gas ottenuto dalla distillazione del carbone ed altri gas fabbricati, che costituiscono un ampio settore particolarmente diffuso nella zona centro-meridionale ed insulare, ma anche le distribuzioni di propano riformato e quelle, assai numerose, di gas metano in miscela con altri gas.

Si è venuta così a creare una sperequazione tra quelle aziende che, distribuendo soltanto metano o propano puro o propano-aria, possono utilizzare i gas di petrolio liquefatti, con l'esenzione dell'imposta di fabbricazione, per integrare le erogazioni e far fronte in tal modo alle punte invernali di consumo, e tutte le altre aziende che, pur dovendo superare le stesse difficoltà per venire incontro ai bisogni dell'utenza, non hanno la possibilità di utilizzare i gas previsti dalla legge.

Queste ultime infatti, che tra l'altro già si trovano in condizioni economiche più svantaggiose rispetto alle prime o per non poter affatto usufruire di gas naturale a causa della mancanza di metanodotti o per poterne usare solo in parte a motivo di scarsa disponibilità, devono praticamente rinunciare alla utilizzazione dei gas di petrolio liquefatti per il fine più sopra indicato e cioè per fronteggiare le improvvise variazioni della domanda nella stagione invernale perchè il complessivo carico fiscale (lire 10 di I.G.E. *una tantum* più lire 20 di imposta di fabbricazione) viene a costituire una remora di carattere economico preclusiva.

Il senatore Corbellini rilevò tale omissione e nella seduta del 25 giugno 1957 presentò il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, visto il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente " Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, nonché delle eccedenze dei gas di petrolio liquefatti ";

constatato che all'articolo 9 di detto provvedimento, fra le destinazioni per le quali è stabilito il rimborso del 90 per cento della imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti, non sono comprese:

a) alla lettera a) le distribuzioni cittadine di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano riformato;

b) alla lettera c) gli impieghi di gas di petrolio liquefatti per integrare le erogazioni di gas diversi dal metano puro, immessi nelle reti di distribuzione cittadine (ad esempio: gas di fossine e loro miscele, metano crachizzato o metano aria);

considerato che l'omissione di queste specifiche destinazioni porrebbe la grande maggioranza delle aziende esercenti il servizio di distribuzione del gas di città in condizioni di serio svantaggio rispetto a quelle ammesse agli impieghi agevolati;

considerato d'altro canto l'interesse precipuo di porre dette aziende ed in particolare quelle che erogano gas ottenuto dalla distillazione del carbone in condizione di poter utilizzare tale materia prima, anche per conferire alla produzione quella elasticità indispensabile per far fronte ai fabbisogni di punta invernali;

considerato infine che l'omissione degli impieghi sopra indicati danneggia principalmente le officine gas dell'Italia centro-meridionale e delle Isole che non dispongono di metano;

tenuto conto della circostanza che, secondo la relazione di accompagnamento al progetto di conversione in legge del decreto in questione " l'articolo 9 si propone di facilitare l'espansione degli impieghi di gas liquefatti la cui produzione è in continua ascesa, peraltro non accompagnata da una uguale espansione, dei consumi ";

1) in linea principale ritiene che l'articolo 9 debba essere modificato con l'inclusione delle destinazioni specificate in premessa;

2) in linea subordinata, qualora la prossima scadenza del termine per la conversione in legge del decreto all'esame sconsigliasse di apportare, in questa fase, ulteriori modificazioni, invita il Governo a predisporre con ogni possibile sollecitudine un provvedimento integrativo, con il quale vengano estesi gli impieghi agevolati di gas di petrolio liquefatti ai casi sopra elencati ».

Il relatore Spagnoli, a nome della Commissione finanze e tesoro, accettò la seconda alternativa posta in chiusa all'ordine del giorno ed il Ministro delle finanze dichiarò quanto segue:

« Mi rimetto alla relazione ministeriale ed assicuro che il Governo studierà con la massima attenzione ed urgenza possibili il problema posto dall'onorevole Corbellini, nello intento di poterne realizzare le aspirazioni »; dopo di che il senatore Corbellini dichiarandosi soddisfatto rinunziò alla votazione dello ordine del giorno ripromettendosi di presentare un apposito disegno di legge

La Commissione finanze e tesoro è stata, nell'esprimere il suo parere, di una brevità veramente encomiabile. Si è infatti così espressa:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria ».

Pertanto se la detta Commissione ritiene che la riduzione dell'introito fiscale non è tale da preoccupare il Tesoro, poichè d'altro canto le ragioni addotte dal presentatore del disegno di legge sembrano convincenti, propongo l'approvazione del presente disegno di legge.

R O N Z A . La discussione di questo disegno di legge fu rinviata durante l'ultima seduta perchè pareva opportuno sentire il parere del Governo su due punti fondamentali che erano alla base del contrasto esistente fra il Ministero dell'interno e quello delle finanze.

Ritengo pertanto, necessario prima di iniziare la discussione generale, che il Governo ci dia delle delucidazioni in proposito.

Le stesse ragioni per cui il collega Battista ci ha richiamato all'ordine del giorno Corbellini, fanno rilevare l'opportunità che il Governo si esprima chiaramente.

Il relatore ci ha fornito un complesso di informazioni che, indubbiamente, hanno chiarito un po' il problema, ma non ci hanno tolto i dubbi che non sono solo di natura fiscale, ma anche tecnica.

Il decreto-legge, infatti, convertito poi nella legge n. 464, non partiva da una ragione fiscale, ma impostava il problema sul piano strettamente tecnico.

Oggi non abbiamo la possibilità di chiarire a noi stessi se gli accorgimenti fiscali realizzati allora abbiano risposto allo scopo e se quello che ci proponiamo oggi introduca un nuovo criterio.

Allora si diceva che per poter avere una maggiore quantità di olio combustibile bisognava facilitare anche la vendita di quelli più leggeri.

Oggi v'è pericolo che, utilizzando un'altra volta il meccanismo fiscale, alteriamo di nuovo quella che dovrebbe essere stata allora, a giudizio dei tecnici, la strutturazione che si doveva dare ai vari prodotti.

Nel 1957, infatti, si aveva proprio lo scopo di agevolare un quantitativo X di produzione e non di più, poichè, altrimenti, si sarebbe prodotto uno squilibrio.

P R E S I D E N T E . Desidero chiarire in primo luogo la questione dal punto di vista procedurale.

Quando prendemmo in esame, quindici giorni fa, questo stesso disegno di legge, ci risultò che vi erano dei colloqui in corso fra il Ministero delle finanze e quello della industria.

Dicemmo allora che qualunque fosse stato l'esito di questi colloqui, noi nella presente seduta avremmo definito la questione in senso positivo o negativo.

Il Governo è unitario e pertanto oggi il Sottosegretario per l'industria e commercio esprimerà il parere non solo del suo Ministero, ma del Governo.

Noi possiamo tranquillamente orientarci sulle dichiarazioni che il rappresentante del Governo farà in proposito.

Il senatore Ronza, entrando nel merito, ha effettivamente centrato le ragioni originarie per le quali fu suggerito lo sgravio dell'imposta a favore dei gas liquefatti. Si è constatato però che la conseguenza dal punto di vista economico-sociale era grave, nel senso che veniva ad agevolare ulteriormente impianti che già avevano dei costi bassi, senza agevolare (diciamo così) proporzionalmente gli impianti a costi alti. Il che significava ancora discriminare la situazione in senso sfavorevole alle zone più povere del centro e del mezzogiorno d'Italia che non possiedono metano.

Ora questa, fra le conseguenze di carattere economico-sociale, deve essere tenuta presente ai fini delle nostre deliberazioni.

Per quanto riguarda la rottura dell'equilibrio con la produzione del greggio, non temo che essa sia possibile. Noi avevamo interesse ad una maggiore fabbricazione di olii combustibili e per l'esportazione e per il consumo interno. Le raffinerie chiedevano che si potessero vendere i prodotti leggeri che si producevano necessariamente assieme agli olii combustibili. Da qui ha tratto origine il decreto-legge di sgravio come ha chiaramente illustrato il senatore Battista.

Insieme all'aumento dei prodotti leggeri c'è stato anche quello dell'olio combustibile, pertanto l'equilibrio si è sempre mantenuto. L'olio combustibile che non fosse eventualmente consumato in Italia viene esportato.

Ritengo che il punto di vista del Ministero delle finanze sia strettamente fiscale, ed è perfettamente in linea con i suoi criteri di condotta. Peraltro credo che la Commissione dell'industria e commercio, che conduce una politica di industria e di perequazione dei costi, debba tener conto degli effetti che si possono verificare con il presente provvedimento legislativo, cioè a dire portare la sua attenzione non sull'aspetto fiscale del disegno di legge, ma su quello economico-sociale. La opinione del Ministero delle finanze non può vincolare la nostra Commissione quando la Commissione finanze e tesoro ritenga, com'è nella fattispecie, che non si aggravi il bilancio dello Stato.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Effettivamente la preoccupazione del Ministero delle finanze in relazione al presente disegno di legge è di natura fiscale. Infatti anche avendo constatato che nel nostro Paese c'è stato un rapido aumento della produzione dei gas liquidi, tale Ministero teme di perdere il cespite ed anzi che possa esservi la necessità di una larga importazione dall'estero.

Senonchè le osservazioni del Ministero delle finanze non paiono del tutto rispondenti alla situazione reale. I prelievi delle aziende del gas si verificano sostanzialmente nel periodo invernale, ossia quando il gas liquido trova difficoltà ad essere collocato. Quindi, non si avrebbe carenza in un momento di maggiore consumo, ma in un momento di calma, in cui il collocamento del prodotto è difficile.

Inoltre il gas liquido che viene importato è sottoposto ad un complesso di oneri tali per cui, anche in questo caso, l'amministrazione finanziaria avrebbe delle entrate che renderebbero in ogni caso assolutamente tollerabile la diminuzione degli introiti.

In ogni caso l'importazione sarebbe minima, perchè minima la necessità.

È quindi evidente che la preoccupazione relativa alla riduzione del reddito fiscale è estremamente modesta e non dovrebbe influire sul vostro giudizio.

B A T T I S T A , *relatore*. Vi cito alcuni dati fornitimi dalla Confederazione aziende municipalizzate che però non sono stati da me controllati:

« Nel 1958 le officine gas hanno impiegato, per integrare la produzione di gas fossile, tonnellate 2.939 di G.P.L. delle raffinerie italiane apportando un gettito fiscale di circa lire 88.000.000 con l'intera imposta di fabbricazione di lire 20.000 per tonnellata

Si valuta che l'agevolazione per l'imposta di fabbricazione porterebbe l'impiego di G.P.L. nelle dette officine a circa 10.000/15.000 tonnellate annue.

Si ritiene che tale maggior quantitativo si concentrerà nei mesi invernali e potrà quindi essere tratto dalla produzione nazionale attingendo alle eccedenze invernali.

Comunque, sia in questo caso, che nella ipotesi di importazione, il fisco incasserebbe su 10/15.000 tonnellate, pur rinunciando al 90 per cento dell'imposta di fabbricazione, circa 120/180.000.000 di lire se trattasi di G.P.L. delle raffinerie italiane e 140/200.000.000 di lire se trattasi di importazione; contro gli 88.000.000 attuali in assenza di agevolazioni».

Volendo fare una tara a questi dati si ha l'impressione che il fisco almeno non perda niente, dato che, secondo questo calcolo, dovrebbe incassare di più.

R O N Z A . Quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario non toglie a noi il dubbio che si debba ricorrere a delle importazioni e che con queste agevolazioni fiscali (lasciamo da parte il problema fiscale perchè di competenza della Commissione finanze e tesoro) si viene a perdere un gettito notevole sull'importato e sul prodotto in Italia.

Se le agevolazioni fossero fatte per recare effettivo beneficio di prezzo, allora si potrebbe anche essere d'accordo.

P R E S I D E N T E . L'intenzione era di dare l'agevolazione alle raffinerie per la produzione di prodotti leggeri, affinché l'officina a gas fosse posta in grado di usare prodotti leggeri senza aumenti dei costi.

R O N Z A . L'impianto di Alessandria è stato un impianto pilota che l'Italgas ha fatto per utilizzare determinati prodotti; naturalmente l'agevolazione fiscale ha poi favorito questo indirizzo che l'Italgas intendeva dare.

Anche a Mondovì è stato applicato dalla Italgas lo stesso sistema.

In seguito a ciò abbiamo sollevato la questione della diminuzione del prezzo del gas al consumo per i diminuiti costi di produzione e per la possibilità di rendimento di nuovi impianti.

Con il presente disegno di legge non facciamo che incitare l'industria privata a trasformare i propri impianti, ma non diamo contemporaneamente la garanzia che la diminuzione dei costi e dei prezzi vada a beneficio del consumo.

Il problema di agevolare il Sud ritengo sia una questione diversa; il provvedimento in

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)9^a SEDUTA (15 luglio 1959)

esame, infatti, non può bastare da solo a perequare i costi poichè il Sud non può avere metano in assenza di metanodotti.

Pertanto la nostra impressione è che, partiti da una considerazione giusta, con l'approvazione del disegno di legge in discussione, non facciamo che mettere in una situazione di sempre maggiore privilegio quelle officine che già prima si trovavano in particolari condizioni di vantaggio.

P R E S I D E N T E . Senatore Ronza, se lei ritiene che il costo del metano, che sappiamo essere basso, con l'impiego dei gas liquefatti possa ulteriormente ridursi ad Alessandria (ed io lodo l'azione che sarà esplicata presso il Comune di Alessandria per ottenere il ribasso dei prezzi in correlazione alla diminuzione dei costi), perchè l'uso dei gas liquefatti non dovrebbe avere lo stesso effetto nei confronti del carbone la cui produzione è più costosa di quella del metano?

Non comprendo come lei possa affermare che l'uso dei gas liquefatti non possa portare vantaggio alle officine. Se torna a vantaggio nei rispetti del metano che ha già un costo basso, perchè non nei confronti del carbone che ha un costo più alto?

R O N Z A . Perchè il prezzo resta invariato.

B A T T I S T A , relatore. Non riesco a capire a fondo quello che intende il senatore Ronza, poichè i prezzi non sono fissi e inamovibili. Il C.I.P. ogni qualvolta si accorge che un determinato fattore di una composizione varia nel prezzo, immediatamente interviene: o automaticamente per iniziativa stessa del C.I.P., o per denuncia o richiesta di eventuali danneggiati o interessati.

Non facciamo, quindi, il presente provvedimento per arricchire le aziende concessionarie del gas, anche se sono municipalizzate, ma esclusivamente nell'interesse dell'utente, poichè se il disegno di legge apporta una reale diminuzione di costo evidentemente il C.I.P. si farà parte diligente per ridurre il prezzo di consumo.

Lo stesso onorevole Gatto agirà presso il C.I.P. perchè si rivedano tutti i prezzi.

R O N Z A . Se leggiamo gli altri articoli del decreto-legge, convertito in legge numero 464, possiamo constatare che il C.I.P. non interverrebbe a modificare i prezzi poichè esso tiene conto solo di determinate situazioni generali. Se non vi è in generale diminuzione o aumento di costo non si può richiedere di variare il prezzo nazionale per una piccolissima agevolazione che il provvedimento prevede. Pertanto non dobbiamo modificare solo l'articolo 9, ma anche gli altri articoli.

P R E S I D E N T E . La dinamica dei prezzi è stabilita dal Comitato dei prezzi, nazionale o provinciale, in relazione alla dinamica dei costi e indipendentemente dalla attuale legge. Può darsi che il C.I.P. nel suo esame, come avevo detto precedentemente, abbia considerato che l'agevolazione fiscale per i gas liquefatti aveva il solo effetto di rendere possibile alle officine di gas da metano di usare, senza aggravare i loro costi, anche i gas liquefatti.

R O N Z A . In questo caso il C.I.P. non aveva niente da variare perchè non variavano gli elementi del costo.

P R E S I D E N T E . Se questa è la situazione essa si determina anche per le officine che usino gas diversi dal metano. Ora, o la modificazione dell'articolo 9 della legge 27 giugno 1957 determina una variazione dei costi (in questo caso il C.I.P. interverrà per variare i prezzi) oppure determina soltanto la possibilità di usare i gas liquefatti a favore delle compagnie del gas o delle aziende municipalizzate del gas, ed in tal caso perchè questa agevolazione la dobbiamo lasciare solo a coloro che usano il metano e non anche a coloro che usano carbone?

R O N Z A . Perchè la legge non voleva dare un privilegio, ma una agevolazione industriale e quindi il consumatore di quei prodotti ne diventava il mezzo.

Col presente disegno di legge noi estendiamo in modo tale le agevolazioni da snaturare il provvedimento di allora.

Ecco perchè insisto nel dire che è necessario modificare il disegno in esame in modo

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)9^a SEDUTA (15 luglio 1959)

da far apparire che è interessante aumentare l'utilizzo di questi gas liquefatti proprio perchè vengono a determinare un nuovo costo e quindi un beneficio per il consumatore.

P R E S I D E N T E . I concetti che lei ha espresso possono eventualmente essere fissati in un ordine del giorno, ma non indicati nel disegno di legge.

R O N Z A . Siamo d'accordo sul fatto di presentare un ordine del giorno. Questa era appunto la nostra intenzione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.

Le lettere a) e c) dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464, sono sostituite dalle seguenti :

« a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro, ad aria propanata od a propano riformato;

c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano ».

(È approvato).

Art. 2.

Le modificazioni di cui all'articolo 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Comunico alla Commissione che è stato presentato dai senatori Ronza e Bonafini il seguente ordine del giorno :

« La 9^a Commissione industria e commercio, richiamandosi alle agevolazioni fiscali sull'utilizzo di gas liquido ai sensi della legge 27 giugno 1957, n. 464 e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Corbellini n. 193 in corso di approvazione, invita il C.I.P. (Comitato interministeriale dei prezzi) a rivedere il prezzo al consumatore, in relazione all'eventuale variare dei costi ».

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sono d'accordo sull'ordine del giorno presentato dai senatori Ronza e Bonafini.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,25.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari